

parte alla votazione 224 elettori, i quali, tranne tre o quattro, votarono tutti per l'eletto, come risulta dagli atti. Io non dirò qui quello che si va asserendo rispetto a questo prodigioso concorso d'elettori in luoghi montuosi e di difficile accesso (*Rumori*); io professo di rispettare la libertà in tutti, anche in monsignor vescovo quando vuolsi che perorasse questa candidatura. Io dico solo parermi singolare che, mentre si sa che i votanti pel competitore dell'eletto erano in numero di circa 20, dal processo verbale non risultino che tre o quattro...

Voci a sinistra. Come si sa?

MONI CORIOLANO. Io credo che su questo punto e su altre irregolarità allegate, la procedura giudiziaria debba inquirere per ossequio a moralità e scoprimento del vero. Dal momento però che il ministro dell'interno ha dichiarato che quest'inchiesta procede, io non ho altro a domandare: ma faccio riflettere che non è già sulla sezione di Città di Castello che deve cadere l'inchiesta, ma su quella di Gubbio, e per i motivi che ho accennato. Io mi associo quindi al voto dell'onorevole Restelli perchè quest'inchiesta giudiziaria spontanea abbia il debito compimento.

MANCINI STANISLAO. L'annuncio dato dall'onorevole presidente del Consiglio introduce nell'esame di quest'elezione un nuovo elemento di discussione, estraneo alla questione esaminata dall'ufficio, a nome del quale l'onorevole relatore ne propone la convalidazione dell'elezione medesima.

Afferma l'onorevole preopinante, benchè gli atti non offrano prova od indizio veruno, che questa istruzione giudiziaria si trovi iniziata intorno alle operazioni elettorali della sezione di Gubbio, mentre tutto ciò che ha formato oggetto d'esame dell'ufficio e della relazione dell'onorevole Pessina si riferisce alle operazioni elettorali della ben diversa sezione principale di Città di Castello. Ragioneremo separatamente dell'uno e dell'altro argomento.

Cominciando dall'annuncio di un processo iniziato l'indomani della elezione, non posso dissimulare alla Camera la penosa impressione che mi fa l'intromissione di un'autorità estranea, per quanto rispettabile, nel breve intervallo che separa il fatto della elezione dal giorno in cui la Camera, giudice sola e sovrana in questa materia (*Molte voci a sinistra: Bene! bene!*) è chiamata ad esercitare le sue prerogative per giudicare dell'elezione medesima.

Io credo, signori, che quando si parla delle prerogative della Camera, non debbe esistere discordia di partiti, ma il supremo interesse politico del paese richieda conformità di giudizio in tutte le parti di un'assemblea, la quale dee mostrarsi delle sue attribuzioni gelosa custode.

Or non mi sarà difficile dimostrare che quanto è avvenuto non è perfettamente regolare, nè conforme alle convenienze ed ai precedenti parlamentari.

Avrebbe un'arma terribile nelle mani il potere esecutivo, qualora potesse ordinare a'suoi agenti (chè gli ufficiali del pubblico Ministero da lui dipendono) di iniziare processi giudiziari per ispargere il dubbio ed il sospetto sulla sincerità e sulla regolarità delle elezioni fatte nelle persone che il Ministero creda a sè avverse, e per arrestarne con tal mezzo la convalidazione (*Rumori a destra — Bene! a sinistra*); senza fare di ciò una questione di diritto assoluto, mi appellerò ai precedenti ed alle consuetudini parlamentari.

Suppongo che il Ministero, o il prefetto, o il pubblico Ministero che ne dipendono, abbiano informazioni di tali abusi intervenuti in occasione di qualche elezione da costituire un reato di falso, di broglio elettorale, d'indebita pressione esercitata.

Il potere esecutivo, a cui certamente ciò si riferisce avuto riguardo all'importanza dell'argomento, certamente deve cominciare per comunicare alla Camera tutte le informazioni ed i documenti che gli siano in proposito pervenuti; questo è il suo dovere, ed egli non debbe trascurarlo; perchè sarebbe intollerabile, pericoloso, assurdo, che con la semplice vaga allegazione di essersi iniziato un procedimento penale, potesse ottenere dalla sua maggioranza un voto di sospensione della convalidazione.

La Camera è primo giudice, e sovrana esaminatrice delle regolarità delle operazioni elettorali: ed essa, niuno può dubitarne, lungi dal volere coprire colla sua autorità gli abusi ed i reati, in nome della propria dignità e del sentimento dei propri doveri, non mancherà di concorrere col Governo, ed anzi di eccitare il Governo acciò si scoprano con imparziali investigazioni gli abusi e i reati, e siano convenientemente repressi.

Ma la Camera ha ancora la facoltà e il dovere di ricercare, se per avventura non si tenti, iniziando un processo, d'intralciare, impedire, o ritardare la convalidazione di un'elezione che meriti di essere convalidata; ed in tal caso la Camera esercisce la sua prerogativa sovrana, convalidando l'elezione senza alcun riguardo alla intromissione di qualunque altro potere. Comunque, dopo la convalidazione, può nondimeno l'autorità giudiziaria, anche essa indipendente, compiere con eguale libertà il debito suo, istruire un processo e promuovere il giudizio dell'autorità competente, senza che ciò possa influire mai sull'efficacia e sulla validità dell'elezione definitivamente pronunziata.

Quando adunque non concorra alcuno di quei fatti materiali, dei quali in caso di ritardo si disperdono le tracce, che potrebbero almeno porgere la giustificazione di un procedimento, e quando ci paia frivolo e ridevole il motivo, che udiamo testè attribuire all'iniziato processo, noi dobbiamo a tutta forza opporci ad un precedente, il quale costituirebbe un esempio suscettivo più tardi di trovare imitazioni.

Ho detto che era ridevole il pretesto. Lo udiste, o signori: vi si affermò esservi alcuni elettori, si è detto